

*Comune di Cabras*  
*Provincia di Oristano*



*Comuni de Crabas*  
*Provincia de Aristanis*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.02.2022

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 - Funzioni e attribuzioni di deleghe

Articolo 3 - Richiesta di celebrazione

Articolo 4 - Luogo della celebrazione

Articolo 5 – Celebrazione in imminente pericolo di vita

Articolo 6 – Giornate e tariffe di celebrazione

Articolo 7 – Criteri sulle tariffe

Articolo 8 – Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione

Articolo 9 - Organizzazione del Servizio

Articolo 10 - Allestimento della sede e prescrizioni generali

Articolo 11 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Articolo 12 - Formalità preliminari alla celebrazione

Articolo 13 – Trattamento dei dati

Articolo 14 - Disposizioni finali

Articolo 15 - Efficacia e pubblicità

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile e della Legge n° 76 del 20.05.2016.

2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge n° 76 del 20.05.2016.

## **Articolo 2 – Funzioni e attribuzioni di deleghe**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.

2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune.

3. Il Sindaco può delegare, per singolo evento, assessori, consiglieri comunali o cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a consiglieri comunale.

4. L'Ufficiale di Stato Civile, investito delle funzioni di ufficiale di governo, nel presiedere la cerimonia matrimoniale o di costituzione di unione civile, come segno distintivo della sua funzione, indossa la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 396/2000.

5. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile, investito delle funzioni di ufficiale di governo per la celebrazione dell'evento, di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## **Articolo 3 – Richiesta di celebrazione**

1. L'istanza per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere prodotta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cabras da parte di uno dei due cittadini interessati alla celebrazione mediante presentazione di apposita domanda al protocollo generale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di celebrazione del matrimonio civile o della unione civile.

2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data del matrimonio, la sede scelta per la celebrazione, la scelta del regime patrimoniale e i nominativi dei testimoni.

3. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, dovrà essere prodotta delega alla celebrazione da parte del Comune di residenza.

4. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

#### **Articolo 4 – Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili le costituzioni delle unioni civili hanno luogo, pubblicamente, nella Casa Comunale.
2. La “Casa comunale”, ai fini di cui all’art. 106 del Codice civile è il luogo deputato per legge, in cui i cittadini possono contrarre tra loro il matrimonio civile ovvero la costituzione dell’unione civile.
3. La Casa comunale è individuata, attualmente, nei seguenti luoghi:
  - sala della Giunta comunale in Piazza Eleonora d’Arborea, 1;
  - sede dell’Ufficio di Stato Civile in via Dante Alighieri, 21.
4. Con apposita deliberazione - adottata ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - potranno essere individuate altre sedi del territorio comunale, anche di proprietà non comunale, pubblica o privata, presso le quali far istituire uffici distaccati di stato civile al fine di celebrarvi matrimoni o la costituzione di unioni civili.
5. Le sedi di celebrazione che non siano di proprietà dell’Ente dovranno essere acquisite con caratteri di ragionevole continuità temporale, alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo che ne consenta la destinazione alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni con rito civile.
6. La celebrazione del matrimonio o la costituzione della unione civile, ai sensi degli artt. 109 e 110 del codice civile, può avvenire, in presenza delle condizioni prescritte, in luogo diverso o fuori dalla Casa Comunale di cui al comma 3.

#### **Articolo 5 – Celebrazione in imminente pericolo di vita**

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

#### **Articolo 6 - Giornate e tariffe di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili**

1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili possono essere celebrati all’interno o all’esterno della fascia orario di servizio, presso la sede della casa comunale, così indicata all’art. 4 comma 3 del presente regolamento, oppure in sede distaccata.
2. Si definisce orario ordinario di servizio il seguente regime giornaliero:
  - Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00
  - Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
3. Sono soggette a tariffazione le celebrazioni di matrimoni civili e le unioni civili di cittadini:

- Entrambi non residenti o non residenti AIRE;
- che si svolgano al di fuori dell'orario ordinario di servizio, per cittadini residenti e non residenti;
- che si svolgano in sede distaccata, per cittadini residenti e non residenti.

4. I matrimoni e le unioni civili non possono essere celebrati nei giorni sotto indicati ovvero in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi e del servizio logistico.

- 1 e 6 gennaio
- Pasqua ed il lunedì seguente
- 25 – 28 aprile
- 1° maggio
- 24 e 25 maggio (festa del Patrono)
- 2 giugno
- 15 agosto
- il sabato e la domenica della festività di San Salvatore
- 1° e 2 novembre
- 8, 24, 25, 26, 31 dicembre
- domenica pomeriggio/sera.

5. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio da parte dei dipendenti delegati è subordinata alla previsione della dovuta indennità.

#### **Articolo 7 – Criteri sulle tariffe**

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi connessi allo svolgimento del servizio, in particolare a quelli relativi alla disponibilità e pulizia dell'area nonché delle attrezzature messe a disposizione per la celebrazione.

3. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento comprensivo di eventuale cauzione, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

#### **Articolo 8 – Utilizzo delle sedi destinate alla celebrazione**

1. L'individuazione della sede di Ufficio di Stato Civile nella quale gli sposi intendono celebrare il loro matrimonio o unione civile avverrà al momento della presentazione dell'istanza di celebrazione del matrimonio.

**2.** La sede scelta per la celebrazione del matrimonio o unione civile sarà disponibile per gli eventuali allestimenti a partire dall'ora precedente a quella stabilita per l'inizio della cerimonia. La sede deve essere liberata entro l'ora successiva al termine della cerimonia. Tali prescrizioni, potranno essere oggetto di deroga, da concordare preventivamente con gli uffici.

**3.** Gli addobbi apposti dai fruitori per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile debbono essere rimossi al termine dell'evento dai fruitori stessi. Le parti richiedenti sono direttamente responsabili dei danni recati alle strutture esistenti.

**4.** Nell'aula di Giunta comunale non si possono rimuovere gli arredi e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali.

## **Articolo 9 – Organizzazione del Servizio**

**1.** L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

**2.** La richiesta relativa alle celebrazioni nei luoghi indicati nell'art. 4 deve essere inoltrata secondo le modalità di cui all'art.3.

**3.** L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda autorizzerà la celebrazione nel luogo richiesto ovvero comunicherà, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

**4.** La prenotazione degli ambienti destinati ad accogliere le cerimonie non sarà, tuttavia, effettiva e vincolante fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa previste all'Ufficio di Stato civile, secondo i tempi stabiliti e nelle stesse modalità contemplate nel presente regolamento.

**5.** Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a) versamento bollettino conto corrente postale o bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Cabras;

b) attraverso procedure di pagamento con sistemi elettronici, ma sempre con l'indicazione della causale "Rimborso spese celebrazione matrimonio/costituzione unione civile nel Comune di Cabras".

**6.** Il responsabile del servizio a cui afferisce l'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

**7.** Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

**8.** Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti, salvo impedimento certificato. Qualora invece la mancata prestazione dei servizi sia imputabile a cause di forza maggiore verrà proposta una sede alternativa per la celebrazione.

## **Art. 10 - Allestimento della sede e prescrizioni generali**

1. I richiedenti, senza apportare variazioni permanenti alle disposizioni delle sedi, possono arredare, a propria cura e spese, il luogo dove si svolgerà la cerimonia, con ulteriori arredi e/o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della cerimonia.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, pena l'incasso totale o parziale della cauzione.
3. Il Comune di Cabras è sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la celebrazione e alla custodia degli arredi e/o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Per ragioni di sicurezza e di decoro è fatto divieto di lanciare riso, petali, coriandoli, confetti e altri oggetti nelle sedi concesse per la cerimonia e nelle loro immediate adiacenze. Qualora venga trasgredita detta disposizione sarà addebitato al soggetto richiedente una sanzione il cui importo è stabilito con delibera di Giunta comunale, a titolo di contributo per le spese di pulizia.
5. Una volta verificato, da parte dell'Ufficio competente, che non vi siano stati eventi che hanno comportato l'incasso totale della cauzione, la stessa o la parte residua dovrà essere restituita ai richiedenti entro 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile.

## **Articolo 11 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 16 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

## **Articolo 12 – Formalità preliminari alla celebrazione**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre agli sposi, almeno due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli sposi dovranno consegnare presso l'ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 09.00 del giorno precedente il matrimonio o l'unione civile.

### **Articolo 13 - Trattamento dati**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari allo svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali di cui al “Regolamento generale per la protezione dei dati personali “General Data Protection Regulation o GDPR - UE 2016/679 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2016, con attuazione dal 25 maggio 2018.

### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e, più precisamente Codice Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e Legge n° 76 del 20.05.2016.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Ente.

### **Articolo 15 - Efficacia e pubblicità**

1. Il presente regolamento avrà efficacia ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso per 15 giorni consecutivi, dopo che la relativa deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

2. Copia del presente regolamento, affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento, sarà disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile, oltre che consultabile sul sito internet del Comune.